



COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 06/02/2023

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 - NORME IN MATERIA
AMBIENTALE - (GU N.88 DEL 14-4-2006 - SUPPL. ORDINARIO N. 96)**

IL SINDACO

Premesso:

che nei luoghi meglio precisati in allegato A punto 1 della presente, risultati in proprietà e nella disponibilità a titolo d'affitto dei soggetti specificati in allegato A punto 2, è stato segnalato da parte della Regione Carabinieri Forestale "Veneto" - Stazione di Rovigo, l'abbandono di rifiuti pericolosi su terreni di proprietà privata, descritto nel verbale n. 530 pos. 08.01.09 del 16.05.2022 ricevuto al Prot. 34191 del 16.05.2022 ed ascrivibile ai responsabili indicati in allegato A punto 2;

che i rifiuti in oggetto sono stati repertati nella stessa segnalazione della Regione Carabinieri Forestale "Veneto" come riportato in allegato A punto 3;

che l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti, sul suolo e nel suolo, sono vietati dall'art. 192 D.Lgs. 152/2006;

che le risultanze degli accertamenti effettuati non hanno permesso di indicare con certezza il momento del deposito e dell'abbandono, né di individuare il colpevole materiale di tale condotta;

che verificata la proprietà dell'area e la sussistenza di un contratto di affitto di fondo rustico stipulato ai sensi dell'art. 45 L. 203/1982 nei confronti dei soggetti rispettivamente individuati come proprietario e conduttore del fondo, identificati in allegato A punto 2, è stato avviato un procedimento amministrativo ex artt. 7 L.241/90 - 192 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come da comunicazione di avvio procedimento Prot. n. 42222/2022 del 13.06.2022;

che, con tale comunicazione si chiedeva di presentare osservazioni e/o memorie difensive, ai fini dell'instaurazione del contraddittorio, indicando il termine di giorni 15 per la definizione del procedimento;



COMUNE DI ROVIGO

che nel corso dei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte dei soggetti individuati dall'allegato A punto 2, sono pervenute osservazioni in nome e per conto del proprietario del fondo (PG 45132 del 22.06.2022) ed osservazioni e documenti in nome e per conto del conduttore del fondo (PG 48858 del 07.07.2022);

visti gli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 9 della L.241/90, a garanzia della completezza istruttoria, considerata la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa che individua specifici profili di responsabilità a titolo di colpa a carico di entrambi i soggetti individuati in allegato A punto 2, conformemente a quanto sancito anche da recenti sentenze del Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-09-2021, n. 6427, Cons. Stato Sez. IV, Sent., 12-08-2021, n. 5869), che hanno sottolineato che concedere a terzi l'utilizzo di uno spazio, nel rispetto dei diversi diritti reali e personali di godimento, pone il proprietario concedente nella posizione di garanzia al fine di assicurare la salute pubblica riguardo le misure volte a proteggere l'ambiente, con il conseguente obbligo di verificare il corretto utilizzo dell'immobile da parte dei conduttori : *"sussiste la responsabilità del proprietario, ai sensi dell'art. 192 D.lgs. 152/2006 che omette la generale vigilanza del proprio immobile e quindi consente attraverso una condotta commissiva mediante omissione, l'abbandono incontrollato dei rifiuti da parte di terzi"* (T.A.R Lombardia sez. IV, n. 955 del 29.04.2022);

che anche nei confronti del conduttore è ascrivibile una responsabilità solidale a titolo di colpa che consiste ***"nell'omissione di cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce per un'efficace custodia"*** in quanto l'illecito è stato tollerato e non è stata presentata alcuna denuncia all'autorità né sono state avviate le necessarie misure di protezione ambientale;

che essendo emerso dagli accertamenti, che entrambi i soggetti individuati, sono a conoscenza della situazione di degrado dell'area e rimproverabili per trascuratezza ed indifferenza;

tenuto conto che l'abbandono perdura da diverso tempo e l'accertamento svolto non esclude la responsabilità a titolo di colpa e di concorso con l'autore materiale della violazione, del proprietario del terreno e del conduttore del fondo, si rende necessario che il proprietario e gli aventi diritto di godimento dell'area provvedano alla rimozione, all'avvio del recupero e allo smaltimento dei rifiuti identificati dal verbale e riportanti nell'Allegato A punto 3;

visto:

l'art. 192 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - (GU n.88 del 14-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 96) che prevede:

"1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed



COMUNE DI ROVIGO

i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.”

ex plurimis, l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato (cfr. Sez II, sentenza n.6641 del 5 ottobre 2021), circa la competenza sindacale all'emissione di ordinanza di cui al succitato art. 192 del TUA, ritenendosi desunta dal criterio cronologico (in quanto il D.Lgs. 152/2006 successivo rispetto al T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000) e da quello di specialità (poiché la disciplina specifica delle ordinanze di rimozione rifiuti in materia di rifiuti deve prevalere su quella - generica - dettata in materia di ordinamento degli Enti Locali);

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (GU n.192 del 18-8-1990);

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (GU n.227 del 28-9-2000 - Suppl. Ordinario n. 162);

visto:

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021 recante “Approvazione Macrostruttura dell’Ente”, con la quale è stato ridefinito il Settore assegnato all’Ing. Marzia Rizzi nel seguente modo: Lavori Pubblici, Suolo e Fabbriati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità;

il Decreto Sindacale N. 43 del 11/11/2022 con il quale è stato conferito all’Ing. Marzia Rizzi l’incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbriati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;

il Decreto Dirigenziale n.3 del 09/01/2023, con il quale è stata nominata l’Ing. Elena Zambello quale Responsabile dei procedimenti della Sezione “Ambiente ed Ecologia” relativamente ai quali non è stato adottato apposito Decreto di nomina;

ORDINA

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui richiamate e produttive di effetti, ai soggetti di cui all’Allegato A punto 2 responsabili solidalmente a titolo di colpa della violazione di cui all’art. 192 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. individuati come tali dal verbale redatto dai Carabinieri Forestali, **entro il termine di giorni 60 giorni dal ricevimento del presente atto:**

- la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti indicati dall’Allegato A punto 3, abbandonati sul terreno identificato catastalmente dall’Allegato A punto 1, con l’obbligo di conferire il materiale descritto nell’Allegato A punto 3, a centri di raccolta autorizzati e tramite l’ausilio di ditte specializzate ed appositamente autorizzate;
- di ripristinare lo stato dei luoghi;
- di trasmettere al Comune e agli Enti in indirizzo l’avvenuta esecuzione di quanto ordinato, corredata dai relativi formulari al fine di consentire l’effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.



COMUNE DI ROVIGO

COMUNICA

che il procedimento sarà concluso solo a seguito di trasmissione della documentazione di rintracciabilità dei rifiuti (es. formulario di identificazione rifiuti) e delle analisi di conformità del terreno su cui gli stessi erano depositati;

che, come previsto dalla vigente normativa in materia, qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione indicati al Titolo V della parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale.

AVVISA

che in caso di inadempienza ne verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria;

che decorso inutilmente il termine assegnato si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati delle attività indicate sopra (come previsto dal comma 3 dell'art. 192 D.Lgs. 52/2006) ed al recupero delle somme anticipate.

COMUNICA

che ai sensi degli artt.4 e seg. della L. 7 agosto 1990 n. 241 il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Elena Zambello, nominata con il Decreto Dirigenziale n. 3 del 09/01/2023;

che chiunque abbia un interesse legittimo (ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.) sul procedimento amministrativo suddetto ha la possibilità di chiedere di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presentando richiesta alla Sezione Ambiente ed Ecologia del Comune di Rovigo (i riferimenti sono riportati sulla pagina web dell'Amministrazione Comunale servizi e uffici /Sezione Ambiente ed ecologia);

che i dati personali e/o giudiziari in possesso della Sezione Ambiente ed ecologia del Comune di Rovigo sono di natura obbligatoria e forniti direttamente dall'interessato oppure sono stati attinti dagli archivi nazionali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 GDPR. Il trattamento di tali dati avviene per le finalità connesse al procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e per le altre attività istituzionali previste da leggi o regolamenti ad esso attinenti e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Codice e della legislazione vigente. Il titolare del trattamento di tali dati è individuato nel responsabile del procedimento stesso;

che contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R., nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione;

che gli Organi di Controllo stabiliti dalla normativa vigente sono incaricati della verifica in merito all'ottemperanza della presente Ordinanza;

che è facoltà di questo Ente disporre un sopralluogo tecnico in presenza delle parti presso il sito in oggetto.



COMUNE DI ROVIGO

Per le finalità del procedimento si comunicano i seguenti dati:

- numero di telefono per eventuali informazioni: 0425 206461;
- email: ambiente@comune.rovigo.it;
- pec: comunerovigo@legalmail.it;
- orari di ricevimento: su appuntamento;
- il titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, c.9-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 è individuato nella figura del Segretario Generale dell'Ente

DÀ ATTO

dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c. 2 e c. 3 e art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6 bis della legge 241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

che le informazioni necessarie per la notifica vengono riportate nel documento **allegato A** che integra il presente atto, ma che viene sottratto alla pubblicazione in quanto contiene dati personali identificativi non necessari ed eccedenti rispetto alle finalità dello stesso;

che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'ente;

DISPONE

La notifica della presente ordinanza al destinatario del provvedimento (allegato A punto 2);

La trasmissione della presente a:

1. Regione Carabinieri Forestale “Veneto” - Stazione di Rovigo
2. Regione Carabinieri Forestale “Veneto” - Gruppo di Rovigo
3. Provincia di Rovigo Area Ambiente
4. Comando Polizia Locale di Rovigo

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Edoardo Gaffeo

Documento sottoscritto con firma digitale